

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CENGARLE, GIUST e SANTALCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 NOVEMBRE 1983

Eliminazione del termine stabilito dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1977, n. 907, ai fini della concessione del distintivo d'onore di « Volontario della Libertà »

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, con la legge 1° dicembre 1977, n. 907, veniva concesso il distintivo d'onore di « Volontario della Libertà » al personale militare deportato nei *Lager* nazisti che rifiutò la liberazione per non servire l'invasore tedesco e la repubblica sociale durante la Resistenza.

L'articolo 3 di tale legge prevedeva la concessione del distintivo su domanda degli interessati da inoltrarsi entro il 31 dicembre 1978.

Con la successiva legge 30 marzo 1981, n. 122, venivano riaperti i termini per la presentazione delle domande fino al 30 giugno 1981.

Risulta ai proponenti che solo il 20 per cento degli aventi diritto ha potuto ottenere il distintivo, o perchè la stragrande maggioranza non ha presentato la domanda (forse per una insufficiente pubblicazio-

ne della normativa), ovvero perchè le istanze sono state presentate fuori termine.

Al fine di consentire, a tutti coloro che, dando prova di unanime dedizione al bene della Patria ed agli ideali di libertà, hanno sofferto due lunghi anni di prigionia volontaria, di potersi fregiare del distintivo d'onore, si propone che il termine di cui all'articolo 3 della legge n. 907 del 1977 venga eliminato.

Ciò consentirà, in analogia a quanto avviene per le domande di pensione di guerra e per le onorificenze, di dare la possibilità a quanti sono stati fin qui esclusi di poter ottenere il riconoscimento di volontario della libertà, con le modalità previste dalla legge n. 907 del 1977 e senza limiti di tempo. Tenuto conto che la concessione del riconoscimento è un atto di giustizia per i deportati nei *Lager* nazisti, il cui contributo al riscatto nazionale dalla dittatura

fascista costò oltre quarantamila morti, confidiamo che il Senato voglia approvare sollecitamente il presente disegno di legge.

I proponenti ripropongono il presente disegno di legge che è stato approvato, in sede deliberante, dalla 4^a Commissione (Difesa)

del Senato il 10 febbraio 1983 e che la Camera dei deputati non ha potuto a sua volta approvare per lo scioglimento anticipato della legislatura.

Pertanto viene ripresentato in base all'articolo 81 del Regolamento.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le domande per la concessione del distintivo d'onore dei « Volontari della Libertà » possono essere presentate dai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 1° dicembre 1977, n. 907, con le modalità dalla stessa previste senza limiti temporali.

Conseguentemente è abrogato l'articolo 3 della predetta legge 1° dicembre 1977, n. 907.